ACCORDO QUADRO FRA LA REGIONE PIEMONTE E LE PARTI SOCIALI PIEMONTESI PER LA GESTIONE 2011 DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Visto l'art. 1, commi 30 e 31 della Legge di Stabilità 2011;

visto l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, recante "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";

visto l'accordo quadro fra Governo, Regioni e Province autonome del 12 febbraio 2009, in merito agli interventi a sostegno del reddito e delle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi;

visti gli accordi fra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro sottoscritti in data 22 aprile 2009, 11 novembre 2009 e 21 luglio 2010, di assegnazione alla Regione Piemonte di risorse per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, e in particolare l'articolo 6 dell'ultimo accordo citato che specifica che "I lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionali, sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione d'intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie";

visto l'Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 27 maggio 2009 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010";

vista la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 2010, prot. 14/27885 con cui si comunica che le Regioni possono utilizzare le risorse finanziarie residue dai fondi stanziati nel 2010 anche per il 2011;

in data 16 dicembre 2010, presso la sede regionale di Via Magenta 12 a Torino, presente l'Assessore al Lavoro ed alla Formazione Professionale della Regione Piemonte Claudia PORCHIETTO, assistita da dirigenti e funzionari della Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro, si è tenuta una riunione per predisporre il presente Accordo quadro, finalizzato a definire le modalità di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2011, a cui hanno preso parte rappresentanti dei seguenti organismi:

- CONFINDUSTRIA Piemonte
- CONFAPI/FEDERAPI Piemonte
- CONFAGRICOLTURA Piemonte
- CONFCOMMERCIO Piemonte
- CONFARTIGIANATO Piemonte
- CNA Piemonte
- CASArtigiani Piemonte
- LEGACOOP Piemonte
- CONFCOOPERATIVE Piemonte
- CONFESERCENTI Piemonte
- ABI Associazione Bancaria Italiana
- CGIL Piemonte
- CISL Piemonte
- UIL Piemonte
- Consigliera di Parità
- Direzione Regionale INPS Piemonte
- Agenzia Piemonte Lavoro
- ITALIA LAVORO

HANNO CONCORDATO

sulla necessità di contrastare la recessione in atto, che ha registrato un impatto senza precedenti sul sistema economico e sociale piemontese e, malgrado alcuni segnali di ripresa nell'ultimo periodo, continua a coinvolgere con pesanti ricadute tutti i settori di attività e tutte le aree territoriali della regione, con interventi finalizzati alla gestione delle crisi occupazionali in una logica di integrazione fra politiche attive e passive del lavoro, in linea con gli orientamenti generali definiti nell'Accordo Quadro del 27 maggio 2009 sottoposti ad opportuni aggiornamenti, secondo quanto qui di seguito specificato.

Le tipologie di intervento previste sono:

- A. la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla normativa vigente;
- B. la mobilità in deroga alla normativa vigente.

Le risorse finanziarie disponibili sono per il 90% destinate alla CIG in deroga e per il restante 10% alla mobilità in deroga. Tale riparto potrà essere modificato dai firmatari del presente accordo in relazione all'evolversi della situazione e alle risultanze del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi. I criteri generali di gestione qui di seguito delineati sono in vigore fino al 31.12.2011, fatte salve eventuali integrazioni o modifiche approvate nel corso dell'anno dai firmatari dell'accordo.

A. La CIG in deroga può essere richiesta da tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico per le sole unità produttive ubicate in Piemonte purché abbiano completamente esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria loro effettivamente accessibili. Per quanto riguarda i periodi di tutela di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. 2/2009, questi si considerano esauriti fintantoché non sia operativo l'intervento integrativo degli enti bilaterali, secondo quanto disposto dal comma 1-bis dell'art.19 della L.2/2009.

La domanda può riguardare tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione e i soci di cooperativa con contratto di lavoro alle dipendenze, ai sensi dell'art.19, comma 8 della Legge 2/2009, purché il personale interessato sia impiegato in unità operative ubicate sul territorio della Regione Piemonte e abbia maturato entro la data di inizio del periodo di CIG richiesto almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro richiedente.

La fruizione della CIG in deroga per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine.

Le aziende che possono accedere alla CIG straordinaria ai sensi della normativa vigente possono richiedere un periodo di CIG in deroga della durata massima di 8 mesi, mentre per tutte le altre fattispecie la CIG in deroga potrà essere richiesta per un periodo massimo di 4 mesi, in entrambi i casi prorogabili entro i limiti previsti dalla legge, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e l'operatività degli accordi istituzionali di riferimento. Il periodo di CIGD richiesto non potrà comunque eccedere la data del 31.12.2011.

Le domande di CIG in deroga vanno trasmesse per via telematica alla Regione entro il ventesimo giorno dalla data di inizio del periodo richiesto, secondo quanto disposto dall'art. 7-ter, comma 2 della L. 33/2009. I dati a consuntivo sulla fruizione dell'integrazione salariale vanno trasmessi mensilmente alla Regione Piemonte ed all'INPS entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento attraverso i sistemi telematici predisposti dai due Enti. La prenotazione di risorse per il pagamento dell'integrazione salariale connessa all'autorizzazione regionale viene meno per il periodo scoperto se l'invio della consuntivazione all'INPS non è stato effettuato o completato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di CIG richiesto, in relazione alle indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/6/2010, prot. 14/15340.

Nella domanda di CIG in deroga e nei relativi verbali di accordo, ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 7-ter della Legge 33/2009, va indicato se l'intervento è causato dalla cessazione parziale o totale dell'attività, ovvero dall'avvio di una procedura concorsuale.

Le modalità generali di gestione dell'intervento, ispirate a criteri di efficienza, tempestività operativa e rigore, sono descritte dettagliatamente nella Circolare congiunta Regione Piemonte - Direzione Regionale INPS pubblicata in data 7 ottobre 2010, le cui linee generali si intendono prorogate e che andrà aggiornata all'anno 2011, con eventuali aggiustamenti di dettaglio, entro il 31 gennaio 2011.

La decorrenza delle domande relative al 2011 non può essere precedente alla data del 1° gennaio dell'anno. Non è consentito presentare domande con durata a cavallo fra le annualità 2010 e 2011: le istanze con inizio CIGD nel 2010, come previsto dall'accordo quadro del 27 maggio 2009, non possono andare oltre la data del 31 dicembre 2010.

- **B.** La mobilità in deroga è destinata a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente residenti o domiciliati abitualmente in Piemonte che ricadano in una delle seguenti due fattispecie:
- 1) prossimi al pensionamento ma non in grado di completare la maturazione dei requisiti necessari, purché il periodo ancora da coprire non superi i dodici mesi.
- 2) non in possesso dei requisiti per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità, con un contratto a termine risolto alla scadenza o un'anzianità lavorativa della durata di almeno 12 mesi, di cui sei di lavoro effettivamente prestato.

La domanda di mobilità in deroga deve essere presentata all'agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del richiedente entro il 31.12.2011 ed è soggetta a provvedimento regionale di autorizzazione o di reiezione; dà diritto ad un'indennità equivalente a quella di mobilità per un periodo massimo di dodici mensilità per i soggetti di cui al precedente punto 1), e di sei mensilità per quelli di cui al punto 2).

Nel caso dei soggetti di cui al punto 1) la copertura dell'indennità di mobilità in deroga si estende anche al periodo neutro che intercorre fra la data effettiva di maturazione dei requisiti pensionistici e la data di effettiva erogazione della pensione, fino al raggiungimento della soglia prevista di 12 mesi massimi nella concessione dell'indennità.

La Circolare congiunta Regione INPS prima citata declina le specifiche relative alle due fattispecie sopra indicate e precisa in dettaglio le modalità gestionali previste.

Le domande di mobilità in deroga presentate nel corso del 2010 e chiuse d'ufficio al 31.12.2010, come previsto dall'accordo quadro del 27 maggio 2009, proseguono senza soluzione di continuità fino alla data naturale di scadenza in relazione alle durate sopra indicate.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici interessati dagli interventi in deroga di cui sopra devono sottoscrivere una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, e perdono il diritto a percepire il sostegno al reddito previsto nel caso rifiutino una proposta di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, secondo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 19 della L. 2/2009. Le modalità per la presentazione di tale dichiarazione sono illustrate in dettaglio nella Circolare congiunta Regione Piemonte – INPS.

La Regione Piemonte coordina l'offerta di politiche attive del lavoro collegata agli interventi sopradescritti e predisposta dai servizi provinciali per l'impiego, in base agli indirizzi generali contenuti nella Delibera di Giunta Regionale n. 84-1206 del 4 agosto 2009 e nei successivi provvedimenti attuativi.

Le Parti concordano di sottoporre il presente accordo quadro a verifica periodica, a cadenza almeno bimestrale, in relazione al monitoraggio degli interventi realizzato congiuntamente dalla Regione Piemonte e dall'INPS in raccordo con Italia Lavoro, e si riservano di apportare al presente documento le integrazioni e modifiche che si rendano necessarie, sia in seguito ad eventuali sviluppi della normativa e/o delle intese istituzionali che costituiscono i presupposti dell'accordo quadro stesso, sia per adeguarne i contenuti all'evoluzione del quadro congiunturale o alle risultanze del monitoraggio, sia per ottimizzare le procedure gestionali.

Letto, confermato e sottoscritto.

-	CONFINDUSTRIA Piemonte
-	CONFAGRICOLTURA Piemonte
-	CONFCOMMERCIO Piemonte
-	CONFAPI/FEDERAPI Piemonte
-	CONFARTIGIANATO Piemonte
-	CNA Piemonte
-	CASArtigiani Piemonte
-	LEGACOOP Piemonte
-	CONFCOOPERATIVE Piemonte
-	CONFESERCENTI Piemonte
-	ABI Associazione Bancaria Italiana
-	CGIL Piemonte
-	CISL Piemonte
-	UIL Piemonte
-	Consigliera di Parità
-	Agenzia Piemonte Lavoro
-	Direzione Regionale INPS Piemonte
-	ITALIA LAVORO
_	REGIONE PIEMONTE

Torino, 16 dicembre 2010